

Circol@re nr. 17 del 29 maggio 2017

ESONERO CONTRIBUTIVO

per Coltivatori Diretti (CD) e Imprenditori Agricoli Professionali (IAP)

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Legge di Bilancio 2017 ha previsto uno **sgravio contributivo** per nuovi lavoratori autonomi agricoli under 40. Il beneficio contributivo spetta ai **coltivatori diretti** e agli **imprenditori agricoli professionali (IAP)** di **età inferiore a 40 anni**, che **si iscrivono per la prima volta** alla relativa gestione previdenziale **nel 2017** o, se operanti in zone montane e svantaggiate, nel 2016.

A CHI SPETTA

Per soggetti **neo iscritti** devono intendersi coloro che **non siano stati iscritti a tale gestione previdenziale nei dodici mesi precedenti l'inizio della nuova attività** per la quale si chiede l'ammissione al beneficio. In sostanza potranno accedere allo sgravio anche giovani imprenditori (IAP o CD) che, pur essendo stati iscritti alla gestione previdenziale degli autonomi agricoli in anni precedenti, ne siano rimasti esclusi almeno nell'ultimo anno. Possono inoltre essere considerati neo iscritti anche i giovani imprenditori (IAP o CD) che siano già stati iscritti alla previdenza agricola in qualità di coadiuvanti familiari di un nucleo coltivatore diretto (e non come titolari), purché si sia in presenza di una nuova attività imprenditoriale. La circolare Inps precisa inoltre che l'esonero in argomento è applicabile anche agli IAP con iscrizione "provvisoria".



Lo sgravio è pari al **100% per i primi 3 anni**, al **66% per il quarto anno** e al **50% per il quinto** e viene applicato a partire **dal 2017** (in sostanza non è retroattivo), anche per i CD e gli IAP con meno di 40 anni che si sono iscritti all'INPS nel 2016 ed operano in territori montani o svantaggiati;

COSA RIGUARDA

L'esonero riguarda esclusivamente la contribuzione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e il contributo addizionale di cui al c.1, art. 17, della legge n.160/1975 cui sono tenuti lo IAP e il CD per l'intero nucleo



Devono invece essere **regolarmente corrisposti il contributo di maternità** (per ciascuna unità attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti e per gli IAP) e il **contributo INAIL** (dovuto dai soli Coltivatori Diretti).

Lo sgravio dai contributi **non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote** di finanziamento, e nei casi di concorrenza di più esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente sarà applicata automaticamente, in sede di tariffazione, l'agevolazione più favorevole per il contribuente.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Il beneficio **non spetta automaticamente** in virtù dell'iscrizione negli elenchi previdenziali dei CD e degli IAP nel 2017 *(e nel 2016 per coloro che operano in zone montane e svantaggiate)*, ma necessita di un'ulteriore **apposita istanza** da inviarsi esclusivamente in **via telematica**.

La domanda deve essere inoltrata all'INPS avvalendosi dei **moduli disponibili all'interno del "Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli"**, esclusivamente in via telematica *(le Sedi INPS non accetteranno domande presentate in forma cartacea)*.

In particolare, la presentazione dell'istanza si può effettuare accedendo, nell'ambito dei **servizi telematici del Cassetto previdenziale per autonomi agricoli**, alla sezione **"Comunicazione bidirezionale"** – **"Invio comunicazione"**, e selezionando uno dei due seguenti moduli di domanda:

- Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2017 (CD/IAP2017);
- Esonero contributivo per CD e IAP zone montane e svantaggiate anno 2016 (CD/IAP ZS e ZM 2016).

Generalmente, **entro il giorno successivo** all'invio dell'istanza, l'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali, effettuerà le verifiche in merito al possesso o meno dei requisiti per l'accesso all'esonero e comunicherà – esclusivamente in modalità telematica nell'apposito campo **"esito"** del medesimo modulo di istanza – **l'avvenuta o meno ammissione** al beneficio.

Nella comunicazione di ammissione al beneficio sarà, altresì, indicato, per ciascun anno, l'importo del beneficio presuntivamente spettante.

Nell'ipotesi di **mancata ammissione al beneficio** nel campo **"esito"** del modulo sarà comunicato il **diniego all'istanza di ammissione** con indicazione della motivazione.

Per le iscrizioni di Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali non ancora perfezionate, in quanto incomplete di tutte le informazioni necessarie ma per le quali vi è comunque l'attribuzione del Codice Azienda, le domande di ammissione al beneficio saranno acquisite ma poste in uno stato di "sospese".

Una volta acquisiti tutti gli elementi, la domanda di ammissione al beneficio sarà automaticamente elaborata e il cambio stato *(ammissione/rigetto)* **sarà visualizzabile sul Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli**; contestualmente sarà inviata una comunicazione *(con invito ad accedere al Cassetto)* all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di ammissione al beneficio. L'esito attribuito all'istanza sarà visualizzabile all'interno del Cassetto Previdenziale per Autonomi Agricoli.

La somma calcolata a titolo di esonero sarà contenuta nel prospetto relativo al dettaglio contributivo alla voce : **"esonero ex Legge 232/2016"**, visualizzabile nel Cassetto previdenziale autonomi agricoli.

REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E AIUTI DE MINIMIS

La circolare Inps dettaglia anche i presupposti del beneficio precisando che *"L'esonero previsto dall'art. 1, commi 344 e 345, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è subordinato alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:*

- *l'adempimento degli obblighi contributivi;*
- *l'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;*
- *il rispetto degli altri obblighi di legge;*
- *il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.*

L'esonero è **subordinato** anche al **rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE)** n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli **aiuti «de minimis»** pari, per il settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, a **€ 15.000**;

Con riferimento agli aiuti "de minimis", la circolare Inps precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'INPS provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "de minimis", dell'intero importo concedibile dell'agevolazione.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

